

Legge Regionale 5 giugno 1975, n. 60.

«Asili - nido - Piani 1974 e 1975 - Modifica degli artt. 4, 5 e 23 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 48»

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Commissario del Governo
ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 5 della legge 4 settembre 1974, n. 48, è così modificato:

«Il Consiglio Regionale determina i criteri e gli indirizzi per l'attuazione della politica sociale degli asili - nido e approva il piano di riparto dei contributi ordinari per la istituzione e la gestione degli asili - nido entro il 20 maggio 1975 per il 1974 ed entro il 30 giugno 1975 per il 1975, piani che la Giunta predisporrà , rispettivamente, entro il 20 aprile 1975 per il piano 1974 ed entro il 30 maggio 1975 per il piano 1975».

Art. 2

L'art. 4, comma I, della legge regionale 4 settembre 1974, n. 48, è così modificato:

«Limitatamente all'anno 1975, il termine per il deposito delle istanze e dei relativi allegati da parte dei Comuni o dei Consorzi dei Comuni, è prorogato al 15 maggio 1975».

Art. 3

L'art. 23 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 48, è così modificato:

«Il termine per il deposito degli allegati all'istanza di contributo di cui all'art. 4 è prorogato al 20 marzo 1975».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 5 giugno 1975

Cascetta